Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 108 dell'11 maggio 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 11 maggio 1955 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1954

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1954, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 « Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 9 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, è così modificato:

« L'indennità lorda per i Consiglieri regionali della Sardegna, di cui all'art. 26 del Statuto speciale per la Sardegna, è fissata nel modo seguente:

a) L. 30.000 mensili per spese di posta, stampa, pubblicazioni e varie;

b) L. 90.000 mensili per rimborso di spese generali.

Ai vicepresidenti ed ai segretari del Consiglio regionale, nonchè ai presidenti delle Commissioni permanenti, spetta una indennità integrativa di carica di L. 20.000 mensili ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge sopracitata è così modificato.

« Agli Assessori regionali è dovuto inoltre il trattamento economico di cui al successivo art. 4, ridotto del 25%. Agli Assessori che non sono Consiglieri regionali oltre a tale trattamento viene corrisposto l'importo dell'indennità e delle medaglie di presenza che spettano ai Consiglieri ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge sopraccitata è così modificato:

« Al Presidente della Giunta regionale, oltre alle indennità spettantigli come consigliere, è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i Sottosegretari di Stato ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge sopraccitata è così modificato:

« Per ogni giornata di seduta del Consiglio regionale o delle Commissioni spetta ai Consiglieri una medaglia di presenza di L. 4000, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 1 e 2 della spesa del bilancio regionale 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 luglio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1954, n. 11.

Indennità consiliare al personale del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 9 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando saranno emanati la legge sullo stato giuridico ed il regolamento organico del personale è concessa al personale dipendente della Presidenza del Consiglio regionale una speciale indennità consiliare mensile nella seguente misura:

grado 5°	L. 16.000
» 6°	» 16.000
» 7°	» 14.000
» 8°	» 14.000
» 9°	» 12.000
» 10°	» 12.000
» 11°	» 12.000
» 12°	» 10.000
» 13°	» 10.000
avventizi senza grado 1ª categoria	» 12.000
avventizi senza grado 2ª categoria	» 10.000
avventizi senza grado 3ª categoria	» 8.000
avventizi senza grado 4ª categoria	» 6.000
agenti tecnici autisti	» 8.000

Art. 2.

La indennità di cui al precedente articolo non compete al personale che fruisce della indennità prevista dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1949, n. 6.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Art. 4.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 1 della spesa del bilancio di previsione 1954, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 luglio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954, n. 12.

Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *del* 27 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono apportate le seguenti aggiunte:

a) all'art. 2 il seguente comma:

« Possono, altresì, essere sussidiati i lavori tendenti a completare e valorizzare le opere di miglioramento fondiario ovvero a delimitare i confini di campi ovvero di fendere pendici ovvero creare ombreggi o frangiventi, mediante piantagione di essenze forestali, comprese le spese per l'acquisto e trasporto delle piante e delle sementi e quelle per le opere complementari relative alla difesa delle piante medesime dai danni del pascolamento ».

b) all'art. 5 il seguente comma:

« Il contributo è fissato nella misura del 75 per cento della spesa per le piantagioni arboree di cui all'ultimo comma dello art. 2; tale contributo viene corrisposto per metà all'atto del collaudo e per metà alla scadenza del biennio successivo a tale data ».

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 luglio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954, n. **13**.

Incremento dell'apicoltura. Lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *del* 27 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di difendere, incrementare e razionalizzare l'apicoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

1) a concedere ad apicoltori singoli od associati, contributi del 50 per cento della spesa relativa all'acquisto:

a) del materiale necessario alla lotta contro le malattie delle api;

b) di arnie razionali sia per l'impianto di nuovi apiarii che per la sostituzione di bugni villici;

c) di smielatori.

2) a indire periodicamente concorsi tra apicoltori per premiare i migliori risultati tecnici ed economici conseguiti;

3) a concedere a enti sussidi per studi e sperimentazioni in materia di apicoltura.

Art. 2.

I contributi di cui al n. 1 dell'articolo precedente, per i casi previsti alla lettera *a*) sono elevati al 60 per cento in favore dei consorzi costituiti con le norme del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, corredate dei programmi tecnico-finanziari relativi alle iniziative che si intendono attuare, devono essere presentate all'Assessorato all'agricoltura e foreste tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4.

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate con apposito regolamento da approvarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'art. 4, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 237.

Art. 5.

Le spese relative all'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 56 della spesa del bilancio regionale 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La denominazione dello stesso cap. 56 è così modificata: « Apicoltura - Contributi per le spese della lotta contro le malattie delle api, nonchè per l'acquisto di arnie, impianti di apiarii, sostituzione di bugni villici e acquisto di smielatori, ad apicoltori singoli od associati o a consorzi di apicoltori. Premi per concorsi di apicoltura. Sussidi ad enti per studi e sperimentazioni sull'apicoltura ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 luglio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1954, n. **14**.

Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 23 *agosto* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nel territorio della Regione e che vi stabiliscano la loro sede legale, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto ed all'esercizio nel territorio della Regione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari.

I benefici sono concessi anche nel caso di nuove società che si propongono di rilevare stabilimenti esistenti nel territorio della Regione per riattivarli, ampliarli o trasformarli.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente verranno altresì erogati in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti concernenti aumenti di capitale, quando il ricavato della operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali tecnicamente organizzati nel territorio della Regione, sempre che le Società interessate abbiano ivi la loro sede legale.

Art. 3.

Quando ricorrono le condizioni di cui ai due articoli precedenti, i contributi sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti, connessi alla prima costituzione ed all'aumento del capitale sociale.

Art. 4.

I contributi di cui agli articoli precedenti competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede legale nel territorio della Regione, nonchè agli atti di consenso all'iscrizione, riduzione o cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sempre che il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

I contributi previsti dalla presente legge si applicano anche alle industrie turistiche, alberghiere e termali, sempre che concorrano le condizioni previste negli articoli precedenti, ed alle imprese di trasporto, purchè nel territorio della Regione esse abbiano la sede legale, il domicilio fiscale, i principali impianti e i mezzi di trasporto e per quanto riguarda le compagnie di navigazione, il porto d'armamento.

Art. 6.

I contributi di cui ai precedenti articoli, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato alla industria e commercio, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze.

Nel decreto sono stabilite le condizioni cui è subordinata la concessione e il termine entro il quale esse debbono essere adempiute.

Dette agevolazioni si intendono revocate ed i contributi saranno recuperati, se già corrisposti qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo non sia dimostrato, con certificato dell'Assessore all'industria e commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni cui era subordinata la concessione delle agevolazioni stesse.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano nei casi di costituzione, trasformazione, fusione o concentrazione di società, ai casi di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni, che abbiano luogo entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le spese necessarie per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 145 del bilancio 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 agosto 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1954, n. **15.**

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 23 *agosto* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 è sostituito dal seguente:

« E' costituito presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese di navigazione e di altre imprese marinare ausiliare che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi.

Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministero del tesoro ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate soltanto ad imprese che abbiano la sede legale, il domicilio fiscale ed il porto d'armamento nel territorio della Regione sarda ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, e così modificato:

« La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo alla entrata in effettivo esercizio della nave per la quale è stata concessa l'anticipazione.

Il trasferimento fuori del territorio della Regione della sede legale, del domicilio fiscale o del porto d'armamento prima che sia decorso il termine di cui al comma precedente implica l'obbligo alla immediata restituzione delle anticipazioni ottenute e della integrazione degli interessi fino alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 agosto 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. **16.**

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 23 *agosto* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli appresso indicati dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, approvato con legge regionale 24 marzo 1954, n. 2:

a) in diminuzione:

Cap. 122. - Incremento dell'edilizia popolare e costruzione di case per lavoratori, L. 350.000.000:

b) in aumento:

Cap. 120. - Spese per la costruzione di case minime (legge regionale 8 maggio 1951, n. 5), L. 350.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 agosto 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1954, n. **17.**

Disposizioni aggiuntive alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *dell'*11 *settembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, recante provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 10-*bis*. - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale, con sede legale e domicilio fiscale nonchè porto d'armamento nel territorio della Regione sarda, aventi per oggetto della propria attività la gestione di servizi di navigazione di particolare importanza per i traffici tra i porti sardi e tra la Sardegna e gli scali fuori dell'Isola, anche se già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 settembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. **18.**

Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dott. Luigi Cocco.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *dell'*11 *settembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare la collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del commendatore Luigi Cocco residente a Cagliari.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale verserà al comm. dott. Luigi Cocco la somma di L. 18.000.000.

Art. 3.

Con successivo regolamento saranno disciplinate la sistemazione e la esposizione al pubblico degli oggetti facenti parte della collezione.

Art. 4.

La spesa per l'acquisto della collezione predetta farà carico al cap. 111 del bilancio regionale 1954.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 settembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1954, n. **19.**

Anticipazioni alla Società Mineraria Carbonifera Sarda rimborsabili dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *del* 16 *novembre* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in una o più rate, alla Società Mineraria Carbonifera Sarda anticipazioni rimborsabili direttamente dallo Stato, per una somma non superiore a L. 500 milioni per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi, in attesa della emanazione della legge statale in corso di approvazione avanti al Parlamento concernente la « Soppressione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle imprese controllate ».

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte attingendo per L. 250 milioni allo stanziamento di competenza del capitolo 145 e per L. 250 milioni a quello del capitolo 180, entrambi dello stato di previsione della spesa della Regione per il corrente esercizio.

Per la erogazione delle anticipazioni di cui trattasi è istituito il capitolo di bilancio n. 184-*bis*, con la seguente denominazione: « Cap. 184-*bis*. - Somministrazione di fondi da effettuare per conto dello Stato alla Società Mineraria Carbonifera Sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere, L. 500 milioni ».

Le somme, che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso della anticipazione di cui all'art. 1, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei due predetti capitoli.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 novembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 20.

Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito Industriale Sardo).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 19 *del* 24 *novembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Regione — fermi i diritti e le competenze derivantile dallo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 — partecipa al fondo di dotazione del C. I. S. (Credito Industriale Sardo), istituito con legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura del 40 per cento sino ad un massimo di L. 400 milioni.

Art. 2.

E' autorizzato il concorso della Regione al fondo speciale, costituito presso il C. I. S. (Credito Industriale Sardo) a norma dell'art. 12 della citata legge 11 aprile 1953, n. 298 nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti nel bilancio della Regione.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, previa conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, può essere accordata, entro il limite massimo di L. 3 miliardi, la garanzia della Regione a speciale serie di obbligazioni emesse dal C. I. S. (Credito Industriale Sardo), quando la Giunta regionale riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna.

Le obbligazioni emesse dal C. I. S. (Credito Industriale Sardo) con la garanzia di cui al comma precedente, sono assimilate, per ogni effetto, alle cartelle fondiarie, a norma della citata legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 4.

Le spese relative alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge faranno carico al cap. 154 del bilancio 1953 ed al cap. 171 del bilancio 1954.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 novembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1954, n. **21.**

Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 20 *del* 1° *dicembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere degli interessi per i prestiti contratti da allevatori di bestiame, presso istituti di credito ovvero enti autorizzati ad esercitare il credito agrario indiretto, per l'acquisto entro il 31 marzo 1955 di mangimi da destinare al bestiame medesimo.

L'onere che l'Amministrazione regionale si assume per ciascun allevatore va riferito al periodo compreso fra il momento dell'accensione del prestito ed il 31 ottobre 1955 per una somma non superiore al valore del mangime da acquistare nella misura massima indicata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le quantità di mangimi, da considerare in relazione alle provvidenze di cui alla presente legge, non potranno superare il valore alimentare delle unità nutritive foraggere per capo fissate come in appresso:

a) per gli ovini 20 unità;

b) per i bovini, rapportati a capo grosso, 120 unità;

c) per i suini 25 unità.

Agli effetti della presente legge l'unità nutritiva foraggera è rapportata al valore alimentare di un chilogrammo d'orzo.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria dell'80 per cento dell'ammontare del prestito di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le domande devono essere rivolte agli istituti ed enti, di cui all'art. 1, e devono indicare il comune ove il bestiame è stato censito, il numero e la specie del bestiame posseduto, ed essere corredate da un certificato rilasciato dall'autorità comunale dell'abigeato.

Art. 5.

Il pagamento degli interessi verrà disposto, con le modalità che verranno stabilite d'intesa fra l'Assessorato alle finanze e gli stituti ed enti di cui all'art. 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale in base a conforme deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 6.

L'Assessorato all'agricoltura e foreste determinerà le modalità delle assegnazioni dei diversi mangimi.

Art. 7.

Alle somme occorrenti per il pagamento degli interessi maturati sino al 31 dicembre 1954 si provvederà con la somma di L. 20 milioni stornata dal capitolo 134 del bilancio regionale 1954 al capitolo di nuova istituzione 137-*bis*: Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto mangimi.

Per il pagamento degli interessi maturati sino al 31 ottobre 1955 si provvederà con apposito stanziamento nel corrispondere capitolo del bilancio 1955.

Per far fronte agli impegni autorizzati nel precedente art. 3 sarà costituito presso gli istituti di credito di cui all'art. 1 un fondo di garanzia a carico degli stati di previsione dell'esercizio 1955 da trarsi dai fondi destinati al credito agrario, nella misura che sarà in esso stabilita.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari addì 30 novembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1954, n. 22.

Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 6 *dicembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella misura dell'8 per cento nella spesa di costruzione o ripristino delle strade di trasformazione agraria che saranno eseguite nel territorio della Regione sarda col contributo della Cassa per il Mezzogiorno. Sono escluse le strade da costruire o ripristinare nei comprensori dei consorzi di bonifica classificati ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

E' altresì autorizzata a concorrere nella misura dell'8 per cento nella spesa per le opere d'interesse generale che saranno eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno nei territori classificati comprensori di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e nei distretti di trasformazione integrale.

Art. 2.

L'Assessorato all'agricoltura e foreste, sentite le Amministrazioni comunali interessate, redige i piani annuali delle strade da costruire o ripristinare.

I piani sono sottoposti all'esame del Comitato tecnico regionale dell'agricoltura ed approvati dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Le opere di cui all'art. 1 della presente legge sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

I lavori di costruzione o ripristino delle strade sono eseguiti a cura dei consorzi degli interessati.

In una giurisdizione comunale possono costituirsi più consorzi.

In difetto di iniziativa degli interessati i consorzi possono essere costituiti obbligatoriamente dall'Assessorato all'agricoltura e foreste che in tal caso ne prescrive lo statuto.

I consorzi devono curare, oltre la costruzione o il ripristino delle strade, l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad assicurarne le manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Art. 5.

Lo statuto di ciascun consorzio prevede tra l'altro i criteri di ripartizione della spesa occorrente per la manutenzione delle strade.

Il Comune interessato è tenuto a concorrervi in misura variabile, da un quinto fino alla metà, a seconda dell'importanza della strada.

Il Comune è rappresentato nel consorzio con voto proporzionale alla misura del contributo.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 7.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico ai capitoli 131 e 132 della spesa del bilancio regionale 1954 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1954, n. 23.

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 16 *dicembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

A) in diminuzione:

Cap. n. 9. — Personale: premio giornaliero di presenza (D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, art. 8) spese obbligatorie . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 10. — Personale: compensi per lavoro straordinario (D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, art. 2) . . . . » 3.000.000

Cap. n. 45. — Spese, contributi e premi per la prevenzione e la repressione dell'abigeato, per i servizi di polizia locale ed urbana e per i servizi di polizia locale e rurale . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 91. — Spese relative alla consultazione diretta per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per le modifiche di circoscrizione e di denominazione (L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e L.R. 27 marzo 1953, n. 5) . » 5.000.000

Cap. n. 153. — Annualità per le spese a pagamento differito dipendenti dall'esecuzione dei lavori di costruzione dei porti di 4ª classe (L.R. 1° febbraio 1952, n. 8, e L.R. 17 luglio 1952, n. 20) . . . . » 220.000.000

Cap. n. 154. — Spese per progettazione e varie relative alla costruzione di porti di 4ª classe da pagare in unica soluzione (L.R. 17 luglio 1952, n. 20, e 1° febbraio 1952, n. 8) . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 168. — Quota di ammortamento delle operazioni di tesoreria (L.R. 24 marzo 1952, n. 7 e L.R. 30 dicembre 1952, n. 33) L. 165.000.000

L. 414.000.000

B) in aumento:

Cap. n. 16. — Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa L. 5.000.000

Cap. n. 30. — Rimborsi per aggi ai distributori primari e secondari dei valori bollati (spese d'ordine) » 15.000.000

Cap. n. 89. — Contributi straordinari a favore dei Comuni e Provincie per eventi non prevedibili (L.R. 2 ottobre 1952, n. 271) » 24.000.000

Cap. n. 169. — Acquisto di beni patrimoniali compresi i terreni per rimboschimento (L.R. 31 ottobre 1952, n. 34) ovvero per istituzione di fattorie scuola e di aziende pilota . » 300.000.000

Cap. n. 172. — Anticipazioni per la ricostituzione delle scorte cerealicole presso i Monti frumentari o analoghi istituti locali (L.R. 6 luglio 1952, n. 51) » 70.000.000

L. 414.000.000

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue:

« Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l'esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 ».

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1954, n. 24.

Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 22 *dicembre* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo storno sui capitoli appresso indicati dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, approvato con legge regionale 24 marzo 1954, n. 2:

A) in diminuzione:

Cap. n. 116. — Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione, compresi i contributi per la elettrificazione dei Comuni (lettera *e*) ed *f*), art. 3, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e L.R. 8 maggio 1951, n. 5 . . . . L. 40.000.000

B) in aumento:

Cap. n. 48. — Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per progettazioni, direzione, assistenza, collaudo opere pubbliche e per studi (L.R. 9 marzo 1950, n. 12, e D.P. 18 giugno 1950, n. 6) . . . . » 40.000.000

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 dicembre 1954

CORRIAS

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2109710) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.